SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 giugno 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

Banca d'Italia:

Regione Puglia:

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro». *(09A6314)*

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara». *(09A06315)*

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati». *(09A06316)*

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la variazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «Di Modena». *(09A06317)*
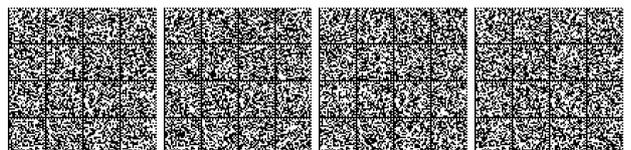
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 20 marzo 2009, n. **60**.

Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 28, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede che in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente;

Visto il comma 1 dell'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che prevede, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare o di un stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici e che raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici universitari, ovvero mediante i soggetti in possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia;

Visto il comma 2 del predetto articolo 95, che istituisce presso questo Ministero l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione per lo svolgimento dell'attività di raccolta ed elaborazione della documentazione sopra indicata, demandando ad un apposito decreto ministeriale la disciplina dei criteri per la tenuta di detto elenco;

Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca, reso con nota prot. n. 803 del 14 febbraio 2006;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 16 marzo 2006;

Sentita la rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, così come indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. n. 1618 dell'8 marzo 2008, mediante acquisizione dei pareri formulati dai relativi Consigli di dipartimento;

Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, reso nella seduta del 3 settembre 2007;

Acquisiti i pareri del Ministero della giustizia, espressi in data 30 aprile 2008 e 23 dicembre 2008;

Udito il definitivo parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 febbraio 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota n. 5065 del 9 marzo 2009;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco

1. Il presente decreto disciplina i criteri per la tenuta e il funzionamento, presso il Ministero per i beni e le attività culturali (d'ora in avanti denominato «Ministero»), dell'elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, o di titolo di studio estero equipollente, qualificati all'attività di raccolta ed elaborazione di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora in avanti denominato «elenco»).

2. L'elenco è tenuto dalla Direzione generale per i beni archeologici (d'ora in avanti denominata «Direzione»), secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente decreto. La partecipazione di tutti i soggetti interessati è assicurata anche mediante gestione informatica dell'elenco secondo le specifiche tecniche definite dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione.
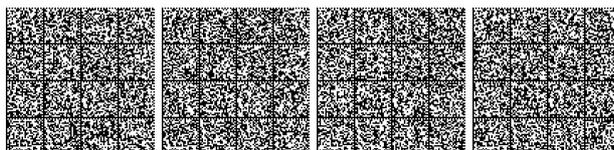
3. L'elenco si compone di due sezioni. Nella prima sezione sono inseriti i dipartimenti o istituti archeologi universitari. Nella seconda sezione sono inseriti gli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 11 del presente decreto.

Art. 2.

Dipartimenti o istituti archeologici universitari

1. Agli effetti del presente decreto e per le finalità di cui all'articolo 1 per «istituto» o «dipartimento archeologico universitario» si intende il dipartimento o l'istituto universitario cui afferiscono almeno tre docenti di ruolo, compresi i ricercatori confermati, nei seguenti settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico, come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 2005, che si occupano di antichità diffuse sul territorio nazionale, comprese cronologicamente fra la preistoria e l'archeologia post-medievale:

a) L-ANT/01: Preistoria e protostoria;

b) L-ANT/06: Etruscologia e antichità italiche;

c) L-ANT/07: Archeologia classica;

d) L-ANT/08: Archeologia cristiana e medievale;

e) L-ANT/09: Topografia antica;

f) L-ANT/10: Metodologie della ricerca archeologica;

g) L-OR/06: Archeologia fenicio-punica.

2. Agli effetti del comma 1 sono considerati dipartimenti o istituti archeologici gli istituti universitari stranieri, comunque denominati, che presentino e documentino il possesso di strutture scientifico-didattiche equivalenti a quelle di cui al comma 1. L'equivalenza è verificata dalla Direzione, sentiti il Comitato tecnico scientifico per i beni archeologici e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base degli elementi informativi forniti dall'istituto universitario straniero secondo lo schema predisposto, anche in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione. Ai medesimi effetti è equiparata ai dipartimenti o istituti archeologici, di cui al comma 1, la Scuola archeologica italiana di Atene.

3. Non possono essere iscritti nella seconda sezione dell'elenco, come singoli, il docente o il ricercatore universitario che siano stati considerati ai fini dell'iscrizione nell'elenco del dipartimento universitario di appartenenza.

Art. 3.

Altri soggetti in possesso della necessaria qualificazione

1. Ai fini dell'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, i soggetti diversi dagli istituti e dipartimenti di cui all'articolo 2 devono essere in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia ai sensi del seguente articolo 4, o di dottorato di ricerca in archeologia, ai sensi del successivo articolo 5, ovvero di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti equipollenti, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 6.

Art. 4.

Diploma di laurea e scuola di specializzazione in archeologia

1. Agli effetti del presente decreto e per le finalità di cui all'articolo 3, si intende per:

a) «diploma di laurea»: la laurea magistrale o il titolo equivalente alla laurea magistrale o specialistica nell'ambito dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

b) «scuola di specializzazione in archeologia»: la scuola di cui all'allegato n. 1 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, di riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, del 31 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2006, nonché le scuole elencate nella tabella di equiparazione relativa ai beni archeologici di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

Art. 5.

Dottorato di ricerca in archeologia

1. Agli effetti del presente decreto e per le finalità di cui all'articolo 3, per dottorato di ricerca in archeologia si intende il dottorato di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, di ambito archeologico o con almeno un *curriculum* archeologico ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

Art. 6.

Titoli di studio esteri equipollenti

1. Le equipollenze al diploma di laurea, alla laurea magistrale e specialistica e al diploma di specializzazione in archeologia sono dichiarate con le modalità previste dalla legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

2. Le equipollenze al dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 5, sono dichiarate ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 7.

Domanda di iscrizione nell'elenco

1. I dipartimenti o gli istituti di cui all'articolo 2, per il tramite dei rispettivi direttori, nonché i soggetti di cui all'articolo 3 e quelli in possesso dei titoli di cui all'articolo 6, che intendano conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, presentano apposita domanda alla Direzione.

2. La domanda, redatta secondo il modello predisposto, di regola in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Direzione, di regola in via informatica, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2000, n. 445.

3. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di posta certificata e di firma digitale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, la domanda di cui al comma 1 è comunque trasmessa alla Direzione anche in forma cartacea.

4. Nella domanda il soggetto istante autocertifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dall'articolo 2, nel caso dei dipartimenti o istituti, e dagli articoli 3 e 6, in caso di altri soggetti.

Art. 8.

Curricula *ed elementi informativi degli iscritti*

1. A soli fini informativi, anche per consentire alle stazioni appaltanti di acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi per la scelta del soggetto affidatario, i soggetti che domandano l'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco trasmettono, con le stesse modalità della domanda, un *curriculum* professionale, redatto e sottoscritto secondo il modello predisposto, di regola in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, volto a documentare la specifica esperienza acquisita nel settore della raccolta ed elaborazione di documenti e informazioni a fini di verifica preventiva di interesse archeologico di aree ed immobili.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli istituti e i dipartimenti archeologici di cui all'articolo 2 trasmettono, con le medesime modalità della domanda di iscrizione, elementi informativi sulla struttura e l'attività dipartimentale, nonché elementi descrittivi dell'esperienza acquisita, secondo il modello predisposto, anche in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. I soggetti di cui al comma 1, nonché i docenti e i ricercatori che afferiscono ai dipartimenti di cui al comma 2, presentano altresì una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modificazione della situazione dichiarata.

4. I *curricula* e gli elementi informativi inviati dai soggetti interessati e dai dipartimenti o istituti universitari sono inseriti in un'apposita sezione dell'elenco e sono accessibili on line mediante collegamento ipertestuale con il nominativo del soggetto iscritto nell'elenco.

Art. 9.

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero è titolare del trattamento dei dati personali raccolti nell'elenco. La Direzione è responsabile del trattamento. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati e le informazioni raccolti nell'elenco sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Art. 10.

Procedimento di iscrizione nell'elenco

1. Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione è di 90 giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 7.

2. L'interessato, qualora, anteriormente alla conclusione del procedimento, inizi a svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, ne dà comunicazione alla Direzione che, in tal caso, procede, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

3. In caso di accertata carenza dei requisiti, la Direzione adotta, nei confronti del richiedente, un motivato provvedimento di rifiuto di iscrizione e, ove vi sia stata comunicazione di inizio di attività, dispone contestualmente, nei confronti del medesimo soggetto, il divieto di prosecuzione dell'attività stessa.

4. Se sussistono ragioni di approfondimento istruttorio, la Direzione richiede al soggetto interessato le necessarie integrazioni documentali o gli opportuni chiarimenti. Ove l'interessato non provveda alla trasmissione della documentazione o dei chiarimenti entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Direzione,
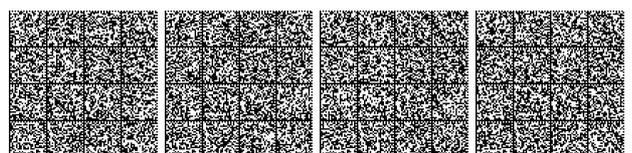
ovvero nel caso in cui, una volta ricevuta la documentazione, permangano motivi ostativi all'iscrizione, la Direzione procede ai sensi del comma 3.

Art. 11.

Docenti di ruolo o ricercatori confermati nei settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico

1. Sono iscritti nella sezione seconda dell'elenco, su domanda, i docenti di ruolo nei settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico elencati all'articolo 2, comma 1, ancorché non in possesso dei requisiti indicati negli articoli 4 e 5, nonché i ricercatori confermati nei medesimi settori scientifico-disciplinari. Resta fermo il limite previsto dall'articolo 2, comma 3.

2. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti appartenenti alla categoria di cui al comma 1 è disposta con provvedimento della Direzione, sulla base della domanda presentata dai richiedenti medesimi secondo quanto previsto dall'articolo 7, nella quale è autocertificato il possesso del requisito di cui al comma 1. I richiedenti provvedono altresì a trasmettere il proprio *curriculum* professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 12.

Aggiornamenti

1. I dipartimenti e gli istituti archeologici di cui all'articolo 2 del presente decreto si impegnano, all'atto della domanda di iscrizione, a comunicare tempestivamente alla Direzione, con le stesse modalità di cui all'articolo 7, ogni variazione nella propria strutturazione scientifico-didattica incidente sul possesso dei requisiti di iscrizione. Sono in ogni caso tenuti a confermare ogni tre anni il permanere dei requisiti e dei presupposti necessari all'iscrizione.

2. È comunque consentita agli iscritti la trasmissione di dati e documenti al fine di arricchire il proprio *curriculum* o prospetto degli elementi informativi presentati all'atto della domanda. L'immissione sul sito dei nuovi dati è disposta dalla Direzione previo controllo della loro pertinenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 20 marzo 2009

Il Ministro: BONDI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
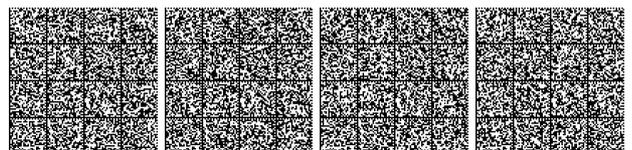
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero *per* i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2007, n. 291.

— Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45:

«Art. 28 (*Misure cautelari e preventive).*— 1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.

2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.

3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.

4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.».

— Si riporta il testo dell'art. 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100:

«Art. 95 *(Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare). (art. 2-ter, decreto-leggen. 63/2005, convertito nella legge n. 109/2005)*. — 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.

3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *m)*, del medesimo codice.».
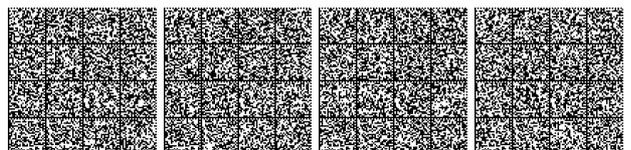
Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000, recante «Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2000, n. 249.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 marzo 2005, recante «Modificazioni agli allegati B e D al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2005, n. 78.

Note all'art. 4:

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004, n. 266.

— Si riporta il testo dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2006, n. 137:

«ALLEGATO 1 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN BENI ARCHEOLOGICI

Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione, per esame e per titoli, col titolo di laurea di secondo livello (300 *CFU)*. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea specialistica in Archeologia (S/2), che abbiano conseguito un minimo di 90 CFU nei settori disciplinari dell'Ambito caratterizzante.

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

Il percorso formativo è organizzato in Ambiti che si riferiscono a diverse tipologie di studi e in quattro *curricula* professionalizzanti, relativi ai settori scientifico-disciplinari di carattere archeologico.

La formazione prevede:

l'approfondimento delle discipline archeologiche relative alla conoscenza del patrimonio architettonico figurativo e dei documenti della cultura materiale.

Sono altresì considerate indispensabili, per una corretta preparazione professionale:

le discipline relative alla tutela, valorizzazione e didattica del museo, delle evidenze urbanistiche e territoriali e del parco archeologico;

le discipline relative alla conservazione dei beni archeologici attraverso le conoscenze e le metodiche tecniche e sperimentali innovative necessarie al restauro ed alla conservazione dei beni culturali;

le discipline necessarie ad acquisire competenze per un approccio economico nel campo della gestione manageriale delle strutture museali, di eventi culturali e organizzativi, nell'ambito della valutazione dei beni culturali e degli investimenti su di essi;

le discipline miranti a fornire conoscenze di base relative agli ordinamenti concernenti i beni culturali ed alla loro tutela giuridica.

Gli specializzati devono essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità:

nei competenti livelli amministrativi e tecnici del Ministero per i beni e le attività culturali;

nelle altre strutture pubbliche preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio archeologico;

in strutture pubbliche e private che abbiano funzioni e finalità organizzative, culturali editoriali e di ricerca nel settore del patrimonio archeologico;

in organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici o uffici tecnici operanti nel settore del patrimonio e archeologico;

nella prestazione di servizi, altamente qualificati, relativi all'analisi storica, alla conoscenza critica, alla catalogazione, alle tecniche diagnostiche relative al patrimonio e archeologico;

nella gestione e manutenzione di singoli monumenti o siti archeologici;

nel campo della conoscenza, tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, del patrimonio archeologico generalmente inteso, in Italia e all'estero, anche in riferimento all'attività di organismi internazionali.

La Scuola si articola in uno o più dei seguenti *curricula* scelti dalle Università nella propria autonomia:

1) Archeologia preistorica e protostorica;

2) Archeologia classica;

3) Archeologia tardo antica e medievale;

4) Archeologia orientale.

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI

Ambiti	**Settori scientifico-disciplinari**	**CFU**
1. Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici	L-ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA L-ANT/02 STORIA GRECA L-ANT/03 STORIA ROMANA L-ANT/04 NUMISMATICA L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICHITA' ITALICHE L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE L-ANT/09 TOPOGRAFIA ANTICA L-ANT/10 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA L-FIL-LET/01 CIVILTA' EGEE L-OR/01 STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO L-OR/02 EGITTOLOGIA E CIVILTA' COPTA L-OR/03 ASSIROLOGIA L-OR/05 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO L-OR/06 ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA L-OR/11 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE MUSULMANA L-OR/16 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DELL'INDIA E DELL'ASIA CENTRALE L-OR/20 ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE E FILOSOFIE DELL'ASIA ORIENTALE GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA BIO/08 ANTROPOLOGIA	**40***
2. Museografia e tutela e valorizzazione dei beni archeologici del territorio	L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA ICAR/15 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO BIO/07 ECOLOGIA	**10**
3. Diagnostica, conservazione e restauro dei beni culturali	ICAR/19 RESTAURO FIS/07 FISICA APPLICATA (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI AGR/14 PEDOLOGIA	**10**
4. Economia, gestione e comunicazione	SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SECS-P/13 SCIENZE MERCEOLOGICHE SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI	**5**
5. ***Legislazione relativa ai beni culturali***	IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA	**5**
Stages e tirocini		**3 0 ****
Prova finale		**20*****
TOTALE		**120**

* Le attività formative specifiche afferenti al *curriculum* di Archeologia preistorica e protostorica attribuiscono 20 CFU dei 40 vincolati dell'ambito «1. Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici» ad insegnamenti dei seguenti SSD: L-ANT/01 Preistoria e Protostoria; GEO/01- Paleontologia e Paleoecologia; BIO/08 Antropologia. Gli altri 20 CFU vanno attribuiti ai SSD dell'ambito attivati negli altri *curricula*.

Le attività formative specifiche afferenti al *curriculum* di Archeologia classica attribuiscono 20 CFU dei 40 vincolati dell'ambito «1. Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici» ad insegnamenti dei seguenti SSD: L-ANT/02 Storia greca; L-ANT/03 Storia romana; L-ANT/04 Numismatica; L- ANT/06 Etruscologia e Antichità italiche; L-ANT/07 Archeologia classica; L-ANT/09 Topografia antica; L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica; L-FIL-LET/01 Civiltà Egee; GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia; BIO/08 Antropologia.

Gli altri 20 CFU vanno attribuiti ai SSD dell'ambito attivati negli altri *curricula*.

Le attività formative specifiche afferenti al *curriculum* di Archeologia tardo antica e medioevale attribuiscono 20 CFU dei 40 vincolati dell'ambito «1. Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici» ad insegnamenti dei seguenti SSD: L-ANT/08 Archeologia cristiana e medioevale; L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica; GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia; BIO/08 Antropologia.

Gli altri 20 CFU vanno attribuiti ai SSD dell'ambito attivati negli altri *curricula*.

Le attività formative specifiche afferenti al *curriculum* di Archeologia orientale attribuiscono 20 CFU dei 40 vincolati dell'ambito «1. Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici» ad insegnamenti dei seguenti SSD: L-ANT 01 Preistoria e Protostoria; L-FIL-LET/01 Civiltà egee; L-OR/01 Storia del vicino oriente antico; L-OR/02 Egittologia e civiltà copta; L-OR/03 Assirologia; L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico; L-OR/06 Archeologia Fenicio-Punica; L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana; L-OR/16 Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale; L-OR/20 Archeologia, storia dell'arte e filosofia dell'Asia orientale; GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia; BIO/08 Antropologia.

Gli altri 20 CFU vanno attribuiti ai settori scientifico-disciplinari dell'ambito attivati negli altri *curricula*.

**Tirocinio e stages: n. 30 crediti sono attribuiti al tirocinio organizzato nei seguenti 3 stages, ognuno per 10 crediti:

1) scavo/ricognizione archeologico;

2) laboratorio/museo;

3) gestione, svolta presso Istituzioni periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali.

***Progetto finale: n. 20 crediti sono attribuiti alla tesi di Diploma che deve presentare carattere di elaborato originale sotto forma di progetto scientifico-gestionale relativo, ad esempio, alla conoscenza integrata di un territorio, allo scavo, al restauro, alla valorizzazione di area archeologiche, all'allestimento museale di beni archeologici, alla promozione e comunicazione delle attività relative.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2006, n. 137:

«Art. 5. — 1. Il titolo di specializzazione rilasciato dalle scuole precedentemente attivate presso le università è equipollente a quello rilasciato dalle scuole istituite nel presente decreto, secondo la seguente tabella di equipollenza:

Scuola di specializzazione in archeologia Scuola di specializzazione in archeologia orientale Scuola nazionale di archeologia (disattivata) Scuola di perfezionamento in archeologia (triennale disattivata)	Beni archeologici
Scuola di specializzazione in storia dell'arte medievale e moderna Scuola di specializzazione in storia dell'arte Scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori Scuola di specializzazione in tutela e valorizzazione dei beni culturali	Beni storici e artistici
Scuola speciale per archivisti e bibliotecari	Beni archivistici e librari
Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti	Beni architettonici e del paesaggio
Scuola di specializzazione in storia analisi e valutazione dei beni architettonici e ambientali	Beni architettonici e del paesaggio
Scuola di specializzazione in architettura dei giardini e progettazione del paesaggio	Beni naturali e territoriali (2° profilo: architettura di parchi, giardini e dei sistemi naturalistico-ambientali)

Note all'art. 5:

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, recante «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1999, n. 162.

Note all'art. 6:

— La legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 2002, n. 173.

— Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209:

«Art. 74 (*Riconoscimenti ed equipollenze).*— 1. Coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione.

La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università non italiane.

L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.
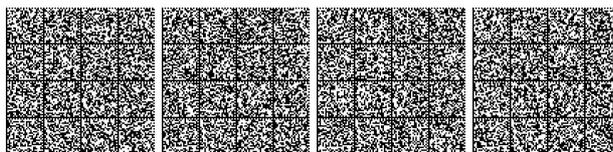
Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, potrà stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.

In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di dottorato di ricerca.

Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzati.

Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione non può chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 19 *(Dichiarazione di inizio attività).* — 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».

— Si riporta il testo degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42:

«Art. 38 (*Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze).* — 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

«Art. 46 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
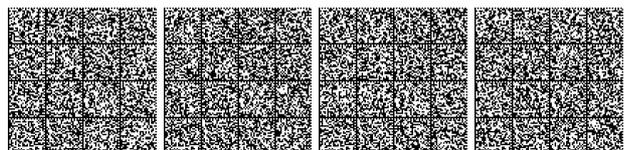
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).* — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100:

«Art. 38 (*Requisiti di ordine generale) - (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000)*. — 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-*bis*, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.».

Note all'art. 9:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174.

09G0074
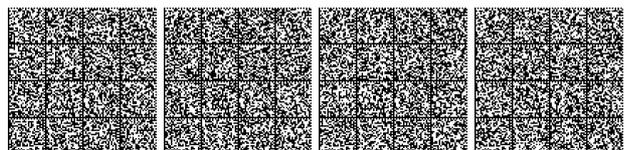
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccabruna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Roccabruna (Cuneo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 15 aprile 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccabruna (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marinella Rancurello è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roccabruna (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Livio Acchiardi.

Il citato amministratore, in data 15 aprile 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20153/XIII 3/ AREA II del 6 maggio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccabruna (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marinella Rancurello.

Roma, 15 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06831

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Macra e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Macra (Cuneo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 15 aprile 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Macra (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Claudia Bergia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale dì Macra (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Teresa Totino.

Il citato amministratore, in data 15 aprile 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20145/XIII 3/AREA II del 6 maggio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Macra (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Claudia Bergia.

Roma, 15 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06832

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 2009.

Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 26 gennaio 1961, n. 29, recante la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 20, 21, 39, 44 e 44-*bis*, relativi alla misura degli interessi, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visti gli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di controllo automatizzato;

Visto l'art. 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il controllo formale delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante la approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante l'approvazione del testo unico in materia di imposte ipotecaria e catastale;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, riguardante gli interessi per rapporti di credito e debito d'imposta, che dispone che il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, a determinare, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura di detti interessi;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 457, riguardante l'autorizzazione al Ministero del tesoro a determinare i tassi di interesse per debiti e crediti dello Stato;

Visto l'art. 3, commi 141 e 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni in materia di entrata, che stabilisce la misura degli interessi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Visti gli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

Visto l'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di pagamento rateale;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

Visto l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto l'art. 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, con il quale è stato abrogato l'art. 9 del decreto del
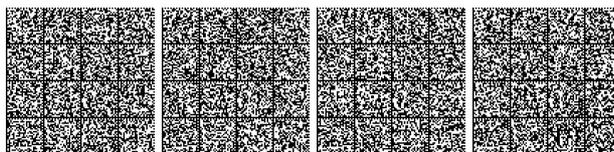
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cui fa riferimento l'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini dell'individuazione della misura dell'interesse nell'ipotesi di pagamento rateale;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56, con il quale è stata modificata la misura del saggio degli interessi annui dovuti per la dilazione di pagamento dell'imposta di successione;

Visto l'art. 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che dispone, tra l'altro, che la misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinata nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il proprio decreto 27 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2003, con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la misura degli interessi previsti dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, dagli articoli 20, 21, 39, 44 e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e in materia di imposta sul valore aggiunto, con decorrenza dal 1° luglio 2003;

Visto l'art. 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente l'istituzione dell'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 del codice civile, è fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;

Visto l'art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Ritenuta la necessità di adeguare, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007, la misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi;

Decreta:

Art. 1.

Interesse per ritardato rimborso delle imposte

1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli articoli 44 e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. Gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 38-*bis* e 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

3. Gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione, previsti dagli articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

4. Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell'1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 2.

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.

Art. 3.

Interessi per dilazione del pagamento

Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Art. 4.

Interessi per la sospensione amministrativa

1. Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione, previsti dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Art. 5.

Interessi per pagamenti rateali

1. Gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
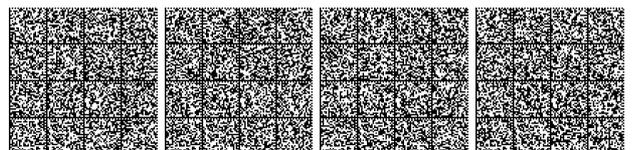
dovuti nella misura del 4 per cento annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 1° luglio 2009.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo per i pagamenti rateali previsti dall'art. 3-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

3. Sugli importi dilazionati, previsti dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovuti, per le dilazioni concesse dal 1° gennaio 2010, gli interessi annui a scalare nella misura del 3 per cento.

Art. 6.

Interessi per ritardato pagamento

1. A decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi alle somme dovute ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, versate entro i termini ivi previsti, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di:

a) rinuncia all'impugnazione dell'accertamento, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate entro i termini ivi previsti;

b) pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

c) pagamento delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e delle tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;

d) accertamento con adesione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate nei termini ivi previsti;

e) conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, versate nei termini ivi previsti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono stabiliti nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate entro i termini previsti dall'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 225

09A06833

DECRETO 10 giugno 2009.

Concentrazione sedi estrazionali gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993 e 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997 ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione ed in particolare l'art. 39 che detta disposizioni in tema delle sedi estrazionali nonché la possibilità di effettuare le estrazioni del gioco del lotto anche mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica dei numeri estratti;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e in particolare l'art. 12, lettera *c)* che dispone la possibilità di concentrare le estrazioni del gioco del lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città sedi di ruota;

Considerato che la suddetta concentrazione determina minori costi e una maggiore trasparenza ed efficienza delle estrazioni stesse;

Vista la nota dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato dell'11 maggio 2009, n. 2009/17921 con la quale viene richiesto al Concessionario un progetto per dare attuazione alla citata norma;

Vista la nota della Società Lottomatica LLM 30-00336/09 del 26 maggio 2009 con la quale si propone un progetto per la concentrazione delle ruote;

Considerato che, per esigenze tecnico-organizzative, le operazioni di concentrazione devono essere attuate con scadenze differite;

Decreta:

Nelle sedi di ruota di Roma, Milano e Napoli si potrà procedere, sulla base delle sotto elencate suddivisioni e a far tempo dalle date indicate per ciascuna di esse, alla
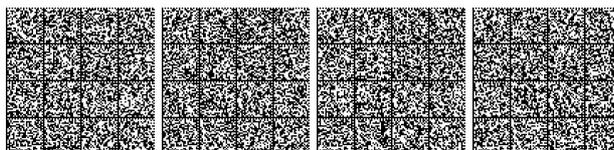
concentrazione delle estrazioni del lotto, in forma automatizzata, in sedi diverse da quelle di ruota:

a decorrere dall'estrazione del 16 giugno 2009 le estrazioni del gioco del lotto delle ruote di Cagliari, Firenze, Roma e Nazionale sono eseguite dal concessionario in Roma, presso la sala G. Belli di Via Anicia n. 11;

a decorrere dall'estrazione del 23 giugno 2009 le estrazioni del gioco del lotto delle ruote di Genova, Milano, Torino e Venezia sono eseguite dal concessionario nella sede di Milano, viale F. Testi n. 117;

a decorrere dall'estrazione del 15 settembre 2009 le estrazioni del gioco del lotto delle ruote di Bari, Napoli e Palermo sono eseguite dal concessionario nella sede di Napoli , via A. Vespucci n. 170.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore: FERRARA

09A06841

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Londino Donatella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la signora Londino Donatella cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Estetista» conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/07 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Visto l'art 5, comma 1, lett. *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/07, ai fini del riconoscimento del titolo di «Estetista» per l'esercizio dell'attività stessa in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale maturata svolta in qualità di dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di titolo «Estetista» conseguito a Lugano (Svizzera) in data 15 luglio 1989, dalla sig.ra Londino Donatella nata a Sorengo (Svizzera) il 26 maggio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A06674

DECRETO 30 aprile 2009.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Lazio circa la necessità di un periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 marzo 2009;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe ap-

plicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che, il Consiglio superiore di sanità ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sarà necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Lazio può concedere la deroga al comune di Castelnuovo di Porto - Località Monte delle Rose per i parametri arsenico e fluoruro entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 µg/l, di 2,5mg/l.

2. I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2009.

3. È rimessa all'Autorità regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

4. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della regione Lazio, al Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 giugno 2009, di una circostanziata relazione con i risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti corredato dei costi e della copertura finanziaria.

5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. Le deroghe al valore del parametro fluoro possono essere concesse dalla regione Lazio a condizione che in tutte le zone interessate:

Siano state informate le autorità competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoro profilassi;

Sia avvisata la popolazione generale sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;

Venga predisposto un opuscolo informativo in merito al fluoro da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili;

Sia informata la popolazione, in via precauzionale, che il consumo dell'acqua da bere in distribuzione non è consigliato ai soggetti di età inferiore ai 14 anni.

Art. 2.

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile comunque non superiore a quelli già concessi.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

09A06796

DECRETO 30 aprile 2009.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della provincia autonoma di Trento circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 marzo 2009;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che, il Consiglio superiore di sanità ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sarà necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La provincia autonoma di Trento può stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali è stata fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 µg/l.

2. Il suddetto valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 dicembre 2009.

3. È rimessa all'Autorità provinciale la valutazione di ulteriori riduzioni di tale valore in relazione alla situazione locale e ai risultati migliorativi derivanti dagli interventi effettuati.

4. È rimessa all'Autorità provinciale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

5. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della provincia autonoma di Trento, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 giugno 2009, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici e dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all' art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorità provinciale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

3. La provincia autonoma deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto elemento qualsiasi ne sia l'utilizzo compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

09A06797

DECRETO 27 maggio 2009.

Concessione del trattamento di CIGS per i lavoratori della società Adrtel S.p.a. (Decreto n. 46129).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 23 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 10 marzo 2009 intervenuta presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la ADRTEL S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 3 unità lavorative che verranno poste in CIGS a partire da non oltre il 15 aprile 2009;

Vista la nota della società Aeroporti di Roma S.p.a., datata 21 aprile 2009, con la quale la società dichiara che per tutte le aziende del Gruppo Aeroporti di Roma, compresa la ADRTEL S.p.a., la decorrenza del trattamento di cassa integrazione guadagni sarà il 1° giugno 2009, ferma restando al 14 aprile 2011 la scadenza del trattamento, secondo quanto previsto dal sopracitato accordo del 23 marzo 2009;

Vista l'istanza presentata in data 21 aprile 2009, con la quale la società ADRTEL S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 1 unità lavorativa per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 1 unità lavorativa, per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 1 unità lavorativa, della società ADRTEL S.p.a., per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009.

Unità: Fiumicino (Roma);

Matricola INPS: 07169231003;

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di

24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A06675

DECRETO 27 maggio 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Volare S.p.a. (Decreto n. 46131).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 291/2008 del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del 15 settembre 2008 del Ministro dello sviluppo economico, di ammissione della società Volare S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 4 novembre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Volare S.p.a., nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di complessive 204 unità lavorative (di cui 14 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 130 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 60 unità appartenenti al personale di terra), a decorrere dal 14 ottobre 2008, come indicato nella nota di rettifica n. 15/VII/16860/16.01.03 della D.G. della tutela delle condizioni di lavoro;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Volare S.p.a. nonché delle OO.SS, che assorbe ed integra il precedente accordo del 4 novembre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 466 dipendenti a zero ore (di cui 166 appartenenti al personale di terra, 61 piloti e 239 assistenti di volo), a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44557, del 1 dicembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di complessive 204 unità lavorative della società Volare S.p.a., per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 24 novembre 2008 e in favore di un totale di 466 dipendenti a zero ore per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Vista l'istanza presentata in data 8 aprile 2009, con la quale la società Volare S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 14 aprile 2009, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 ottobre 2009, in favore di un totale di 364 dipendenti della società Volare S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario
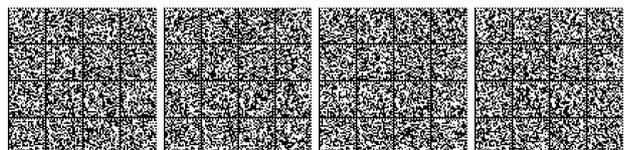
di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 4 novembre 2008, in favore di un totale di 364 dipendenti a zero ore, di cui:

150 appartenenti al personale di terra;

26 piloti;

188 assistenti di volo;

della società Volare S.p.a., sede legale in Ferno (Varese), unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 14 aprile 2009 al 13 ottobre 2009.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Volare S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A06676

DECRETO 27 maggio 2009.

Concessione del trattamento di CIGS per i lavoratori della società ADR Engineering S.p.a. (Decreto n. 46128).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 23. marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 10 marzo 2009 intervenuta presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la ADR Engineering S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 3 unità lavorative che verranno poste in CIGS a partire da non oltre il 15 aprile 2009;

Vista la nota della società Aeroporti di Roma S.p.a., datata 21 aprile 2009, con la quale la società dichiara che per tutte le aziende del Gruppo Aeroporti di Roma, compresa la ADR Engineering S.p.a., la decorrenza del trattamento di cassa integrazione guadagni sarà il 1° giugno 2009, ferma restando al 14 aprile 2011 la scadenza del trattamento, secondo quanto previsto dal sopracitato accordo del 23 marzo 2009;

Vista l'istanza presentata in data 21 aprile 2009, con la quale la società ADR Engineering S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 2 unità lavorative per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 2 unità lavorative, per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 2 unità lavorative, della società ADR Engineering S.p.a., per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 movembre 2009.

Unità: Fiumicino (Roma);

Matricola I.N.P.S.: 7038451457;

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A06677

DECRETO 27 maggio 2009.

Concessione del trattamento di CIGS per i lavoratori della società Aeroporto S. Anna S.p.a. (Decreto n. 46127).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 31 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 18 marzo 2009 intervenuta presso la regione Calabria, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Aeroporto S. Anna S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 20 marzo 2009;

Vista l'istanza presentata in data 16 aprile 2009, con la quale la società Aeroporto S. Anna S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative per il periodo dal 20 marzo 2009 al 19 settembre 2009;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 31 unità lavorative, per il periodo dal 20 marzo 2009 al 19 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative, della società Aeroporto S. Anna S.p.a., per il periodo dal 20 marzo 2009 al 19 settembre 2009.

Unità: Isola Capo Rizzuto (Crotone);

Matricola I.N.P.S.: 2203586033/001;

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A06678

DECRETO 28 maggio 2009.

Ricostituzione della Commissione Cassa integrazione guadagni ordinaria per la provincia di Roma. (Decreto n. 40).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 20 maggio 1975 n. 164 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza alla costituzione delle Commissioni Provinciali della Cassa Integrazione Guadagni ai Direttori degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale del 7 novembre 1996 n. 687 «recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro» e in particolare l'art. 4 relativo alle competenze della Direzione regionale del lavoro e l'art. 9 relativo alla partecipazione ad organi collegiali;

Visto il proprio decreto n. 8 del 27 maggio 2005 di ricostituzione della Commissione Provinciale Cassa integrazione Guadagni Ordinaria di Roma;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Viste le direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 39 del 19 marzo 1997 che estende l'applicazione dell'art. l, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti degli organi , alle commissioni di cui alle leggi n. 164/1975 e n. 427/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 608 recante «norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» e in particolare l'art. 4 che prevede una riduzione del numero dei membri elencati nella allegata tabella C;

Vista la nota della Divisione III della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale prot. l/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, secondo la quale, la Commissione di cui alla legge n. 164/1975 debba essere così composta:

n. 1 Direttore o suo delegato della Direzione provinciale del lavoro di Roma - Presidente;

n. 1 rappresentante dei lavoratori;

n. 1 rappresentante dei datori di lavoro;

n. 1 funzionario I.N.P.S. con voto consultivo;

Considerata la notevole dimensione del fenomeno del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni nella provincia di Roma, si ritiene applicabile il II periodo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 608, che prevede che in casi eccezionali è consentita la presenza di più rappresentanti della singola categoria in relazione «alla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori». Pertanto, la Commissione di cui alla legge n. 164/1975, nella provincia di Roma, risulta essere così composta:

Direttore o suo delegato della Direzione provinciale del lavoro di Roma – Presidente;

n. 2 rappresentanti dei lavoratori;

n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro;

n. 1 funzionario I.N.P.S. con voto consultivo;

Considerato che per la ricostituzione della Commissione di cui alla legge n. 164/1975, verranno utilizzati i criteri usati per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di cui alla legge n. 56/1987, secondo le direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Dir. gen. per l'impiego Div. I con la nota n. 1/538/AG8/47 del 1° settembre 1987 e l'allegata nota della Direzione generale RR.LL. Div. III prot. N. 13/99/87 RS.LA 75 del 2 giugno 1987 e nota n. 141 28 /88/rs /EV 41 del 5 agosto 1988 della Dir. Gen. RR.LL. Div. III relative alla rappresentatività;

Tenuto conto dei compiti specifici attribuiti dalla legge alle Commissioni provinciali per la Cassa Integrazione Guadagni;

Vista la legge 6 agosto 1975 n. 427, art. n. 3,comma 4;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sono stati stabiliti di conseguenza ed in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

a) partecipazione effettiva alla formulazione ed alla stipula dei contratti o accordi nazionali di lavoro ed integrativi provinciali ed aziendali;

b) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

c) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, per ogni struttura deve essere indicato: il responsabile della sede e il numero degli eventuali collaboratori, l'orario di apertura settimanale e giornaliero, eventuale canone di affitto corrisposto;

d) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

Ritenuto altresì di verificare il «peso» a livello locale delle organizzazioni sindacali al fine di armonizzare le risultanze di quelle rappresentative sul piano nazionale con le organizzazioni sindacali operanti sul piano locale;

Considerato che sono state interpellate le seguenti OO.SS:

Unione degli Industriali di Roma (CONFINDUSTRIA);

Federlazio;

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I.L.;

U.G.L. (ex CISNAL);

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella provincia di Roma maggiormente rappresentative le seguenti OO.SS.:

Unione degli Industriali di Roma;

Federlazio;

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

Vista la necessità di procedere alla ricostituzione dell'Organo collegiale;

Viste le designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali interessate e dalla competente sede dell'I. N.P.S.;

Decreta:

È ricostituita presso la sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la Commissione Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per la provincia di Roma così composta:

Presidente - Dirigente *pro-tempore* o suo delegato della Direzione provinciale del lavoro di Roma;

OO.SS. - Datori di lavoro:

dott.ssa Milena Minischetti - Unione Industriali, (membro effettivo);

dott. Stefano Liali - Unione Industriali, (membro supplente);

sig. Giovanni Quintieri - Federlazio, (membro effettivo);

sig. Claudio Franchini – Federlazio (membro supplente);

OO.SS. Lavoratori:

sig. Fabrizio Samoré - C.G.I.L., (membro effettivo);

sig. Alberto Giardini - C.G.I.L. (membro supplente);

sig. Stefano Lombardi - C.I.S.L. (membro effettivo);

sig. Angelo Vitali – C.I.S.L. (membro supplente);

I.N.P.S. con potere esclusivamente consultivo:

dott. Bruno Putrella, (membro effettivo);

sig.ra Concettina Sulpizi (membro supplente).

Il presente decreto sarà pubblicato NElla *Gazzetta Ufficiale* e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Roma, 28 maggio 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A06699

DECRETO 5 giugno 2009.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2009.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope:

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2009;

Preso atto che la ditta Salars S.p.A. è stata autorizzata con decreto n. 12733 dell'11 gennaio 2009 a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta

che la ditta su citata è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2009, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

Salars S.p.A. - via S. Francesco, 5 - 20100 Como, diidrocodeina - per l'Italia kg 1000.

Il presente decreto ha validità dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana fino al 31 dicembre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

Il dirigente: PETRICCIONE

09A06795

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 maggio 2009.

Modifiche al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, concernente le circostanze eccezionali verificatesi nel corso del periodo di riferimento e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004 n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Considerato che l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce che gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza;

Ritenuto opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle misure afferenti alla riserva nazionale, nonché i criteri per il calcolo degli importi provenienti dalla riserva nazionale;

Considerata la necessità di aggiornare gli importi da utilizzare per il calcolo delle medie regionali in considerazione dell'incremento della componente finanziaria del settore della barbabietola da zucchero;

Acquisita l'intesa della Conferenza Permanente Stato Regioni nella seduta dell'8 aprile 2009;

Decreta:

Articolo unico

1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 è integrato dai seguenti commi:

«2. Ai fini del presente decreto, si intende per "superficie ammissibile", qualunque superficie agricola ai sensi dell'articolo 2, lettera *h)*, del regolamento (CE) n. 73/2009, escluse le superfici destinate a colture forestali o a colture permanenti diverse da oliveti ed agrumeti.

3. La riserva nazionale è utilizzata per attribuire titoli all'aiuto per:

a) agricoltori che iniziano l'attività agricola;

b) agricoltori che aderiscono a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento. L'adesione dell'agricoltore non è necessaria nella fattispecie prevista all'articolo 2, comma 3;

c) agricoltori che si trovano in una situazione particolare come definita dal regolamento (CE) n. 795/2004.

4. Ai fini del presente decreto per programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento (di seguito denominati "programmi di ristrutturazione e/o sviluppo") si intendono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, finalizzati ad evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici di tali zone.

L'Organismo Pagatore competente verifica, secondo le modalità stabilite da AGEA, l'ammissibilità di tali programmi ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.»

2. L'articolo 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 è modificato come segue:

(1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le medie regionali si applicano per l'attribuzione di titoli all'aiuto agli agricoltori che iniziano l'attività agricola ed agli agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo, con superfici ammissibili per le quali non posseggano titoli all'aiuto.

Non sono attribuiti importi ai sensi del presente comma in relazione alle superfici già dichiarate dallo stesso agricoltore per la fissazione di titoli all'aiuto, ovvero per le quali, lo stesso agricoltore, abbia invocato le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 2004.».

(2) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le medie regionali non si applicano per l'attribuzione di importi agli agricoltori che, per effetto di programmi di ristrutturazione e/o sviluppo, dichiarano un numero inferiore di ettari.

In tal caso, gli agricoltori ricevono un importo calcolato come previsto all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 795/2004.».

(3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Le medie regionali non si applicano per l'attribuzione di importi agli agricoltori in zone soggette ad un programma di ristrutturazione e/o sviluppo, ai quali è stato assegnato, in applicazione di un pubblico intervento, un importo di riferimento inferiore rispetto a quello che sarebbe stato loro attribuito in virtù dell'attività agricola svolta durante il periodo di riferimento.

In tal caso gli agricoltori ricevono un incremento degli importi proporzionale all'attività agricola che è stata mantenuta rispetto al periodo di riferimento e per la quale non hanno ricevuto importi.».

(4) La prima frase del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«Per l'attribuzione di importi agli agricoltori che si trovino in una situazione particolare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, le medie regionali non si applicano.».

(5) Al comma 4, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente lettera:

«*e)* in applicazione dell'articolo 23-*bis* del regolamento (CE) n. 795/2004, titoli all'aiuto calcolati sulla base degli importi spettanti durante il periodo di riferimento per i quali si è risolto in via definitiva un contenzioso di ordine amministrativo o giudiziario.».
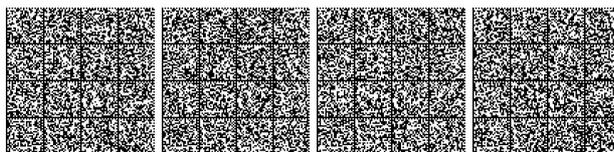
3. L'allegato B del decreto ministeriale 24 marzo 2005 è sostituito dal seguente:

«Allegato B

1. Ai fini della definizione delle medie regionali di cui all'articolo 2 del presente decreto si utilizza la componente di plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:

Tabella 1: plafond nazionale per il calcolo delle medie regionali

Componenti del plafond nazionale di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009	**Importi**				
	[*milioni EURO*]				
	2005	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Pagamenti per cereali, oleaginose e proteiche	1.211,87	1.211,87	1.211,87	1.211,87	1.211,87
Aiuto supplementare grano duro	426,79	417,82	417,82	417,82	417,82
Leguminose da granella	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24
Premio vacca nutrice	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25
Premio addizionale vacca nutrice	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Premio speciale bovini maschi	75,14	75,14	75,14	75,14	75,14
Premio per l'estensivizzazione dei bovini	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21
Premio per il riso	135,26	135,26	135,26	135,26	135,26
Foraggi essiccati	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59
Olio d'oliva		683,41	683,41	683,41	683,41
Tabacco		145,33	145,33	145,33	145,33
Zucchero		73,47	93,85	114,22	126,95
Agrumi				122,00	122,00
Pomodori				91,98	91,98
Plafond nazionale ai fini del calcolo delle medie regionali	**1.977,25**	**2.870,49**	**2.890,87**	**3.125,22**	**3.137,95**
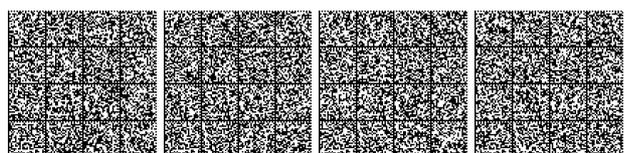
2. Il plafond nazionale disponibile ricavato come al punto 1, viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell'allegato A, in proporzione alla percentuale di generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici nella stessa zona.

3. Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel periodo di riferimento nelle diverse zone, espresso come sommatoria delle seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto della PAC:

a. superfici eleggibili a seminativo di ciascuna particella dichiarata a premio;

b. superficie foraggera.

Alle superfici sopra considerate vengono aggiunte le superfici olivetate e le superfici coltivate ad agrumi considerate per il calcolo dei titoli all'aiuto, le eventuali superfici coltivate a tabacco desunte dai contratti di coltivazione del periodo di riferimento, le superfici coltivate a barbabietola di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 aprile 2006 e le superfici coltivate a pomodoro di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2007, non considerate nel conteggio di cui alla precedente lettera a.

4. Per ciascuna particella dichiarata nel periodo di riferimento varrà il valore più recente seguendo l'ordine di recupero dell'informazione.

5. Il valore medio regionale è individuato dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 129

09A06829

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2009.

Sospensione, nelle aree interessate dagli eventi sismici in Abruzzo, dei termini previsti per gli adempimenti dei provvedimenti del Garante.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 con la quale è stato attribuito al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio interessato dal sisma;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 nella quale è stabilito che il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo;

Visto il decreto del Commissario delegato del 16 aprile 2009 con il quale vengono individuati i territori dei comuni coinvolti dagli eventi sismici con danni cospicui per la popolazione residente;

Considerata la situazione di grave emergenza in atto nella regione Abruzzo;

Ritenuta quindi la necessità di sospendere, per i soggetti, pubblici e privati, che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dagli eventi sismici individuati dal menzionato decreto del Commissario delegato, dal 6 aprile 2009 e fino al 31 dicembre 2009 il decorso dei termini di adempimento di ogni provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196); ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo;

Riservata ogni valutazione sulla necessità di adottare ulteriori provvedimenti di sospensione del decorso dei predetti termini in conseguenza dell'evoluzione della situazione esistente presso le zone interessate dagli eventi sismici;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
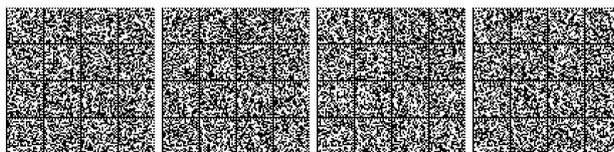
Per questi motivi:

a) sospende per i soggetti, pubblici e privati, che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dagli eventi sismici individuati dal decreto del Commissario delegato del 16 aprile 2009, dal 6 aprile 2009 e fino al 31 dicembre 2009 il decorso dei termini di adempimento di ogni provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo;

b) dispone la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: PATRONI GRIFFI

09A06830

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Convocazione di audizione specifica ai sensi dell'articolo 5 della delibera n. 418/04/CONS avente ad oggetto la proposta di modifiche al regolamento concernente le controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 173/07/CONS.

Ai sensi della delibera n. 418/04/CONS, art. 5, è convocata il 30 giugno 2009, alle ore 14,30 (termine presumibile ore 17) in Napoli un'audizione specifica delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'elenco previsto dall'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, avente ad oggetto la proposta di modifiche al Regolamento concernente le controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettronica approvata dall'Autorità nella seduta del Consiglio del 10 giugno 2009.

Potranno chiedere di partecipare all'audizione, altresì, le associazioni ambientaliste riconosciute a carattere nazionale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e le associazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, incluse le associazioni di aziende manifatturiere e di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'audizione si svolgerà con il seguente ordine del giorno:

1) Presentazione della proposta di modifiche;

2) Illustrazione dei contributi pervenuti;

3) Discussione sulle eventuali proposte di emendamento;

4) Varie ed eventuali.

La comunicazione di partecipazione, redatta secondo il facsimile sotto riportato, deve pervenire entro il 22 giugno 2009 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli a mezzo fax al n. 0817507828, nonché all'indirizzo email e.cotugno@agcom.it, indicando in oggetto «Audizione specifica su proposta di modifiche al regolamento di cui alla del. 173/07/CONS».

L'elenco delle associazioni e delle imprese che parteciperanno all'audizione sarà pubblicato sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 26 giugno 2006.

La proposta di modifiche al Regolamento ed oggetto dell'audizione è consultabile sul sito web www.agcom.it.

Entro il 25 giugno 2009 i soggetti interessati potranno far pervenire all'Autorità per via telematica, all'indirizzo email e.cotugno@agcom.it, osservazioni e memorie inerenti alla proposta di modifiche oggetto dell'audizione.

L'organizzazione dell'audizione è affidata al dott. Enrico Maria Cotugno, funzionario della Direzione tutela dei consumatori (tel. 0817507536).

Facsimile per la richiesta di partecipazione delle Associazioni

La (indicare la denominazione dell'Associazione), associazione dei consumatori e degli utenti iscritta nell'elenco previsto dall'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (*), con sede in (indicare località, provincia e *CAP)*, via /piazza n. (indicare anche telefono, fax ed e-mail) comunica che all'audizione specifica, avente ad oggetto la proposta di modifiche al Regolamento concernente le controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettronica, che si terrà il 30 giugno 2009 parteciperanno in qualità di propri rappresentanti(massimo 2 nominativi):

1) (indicare cognome e nome, recapito e-mail o fax);

2) (indicare cognome e nome, recapito e-mail o fax).

Data

Firma

Facsimile per la richiesta di partecipazione degli Operatori

La (indicare la ragione sociale), impresa autorizzata a fornire reti/servizi di comunicazione elettronica, con sede in (indicare località, provincia e CAP), via /piazza n. (indicare anche telefono, fax ed e-mail) comunica che all'audizione specifica, avente ad oggetto la proposta di modifiche al Regolamento concernente le controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettronica, che si terrà il 30 giugno 2009 parteciperanno in qualità di propri rappresentanti (massimo 2 nominativi):

1) (indicare cognome e nome, recapito e-mail o fax);

2) (indicare cognome e nome, recapito e-mail o fax).

Data

Firma

(*) Ovvero associazioni ambientaliste riconosciute a carattere nazionale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oppure associazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, incluse le associazioni di aziende manifatturiere e di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

09A06845
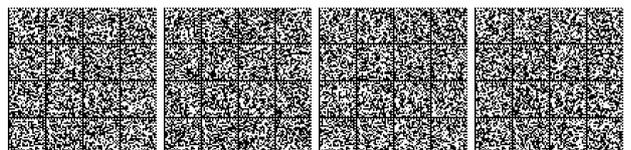
BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari della gestione provvisoria della Delta S.p.a., in Bologna e di SediciBanca S.p.a., in Roma.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 5 maggio 2009, nel disporre la gestione provvisoria della Delta S.p.A., con sede in Bologna e di SediciBanca S.p.A., con sede in Roma, ai sensi dell'art. 76 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993), ha nominato commissari, per entrambe le società, ai sensi della medesima disposizione i signori prof. Bruno Inzitari, dott. Vincenzo Cantarella e dott. Carmelo Lattuca.

09A06766

REGIONE PUGLIA

Approvazione ad Andrano (Lecce) della variante urbanistica al p.r.g. vigente per la zona D2 (PIP) e dell'assetto viario adeguati alla nuova s.s. 275.

La giunta della regione Puglia con atto n. 644 del 23 aprile 2009 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al p.r.g. del Comune di Andrano (Lecce), adottata con deliberazione di c.c. n. 31 dell'11 agosto 2008.

09A06679

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-136) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00